

## ***Avv. Danilo Granata***

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Via A. Friggeri 103 – Roma (Rm) 00136

Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)

Tel.: + 39 3479632101

### **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA**

#### ***RICORSO***

**Nell'interesse di:** **Giovanna Lo Turco**, nata a Taormina (ME) il 07 dicembre 1981, c.f. LTRGNN81T47L042Q , residente in Via XXIV Maggio, 27 - Mongiuffi Melia (ME) , 98030, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it); con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

**contro:** la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma , il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM), e l'**Avvocatura dello Stato**, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *amministrazioni resistenti*;

**contro:** la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*.

**Contro:** la **Commissione d'esame**, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, *resistente*;

**nei confronti dei:** seguenti soggetti identificabili con bar-code: 0000008733245 (pos. 9938), 0000002980539 (pos. 9937), 0000003703403 (9538), *controinteressati*.

***Per l'annullamento,***

*previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,*

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Graduatoria di merito** e della **Graduatoria dei vincitori** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), pubblicate sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, per come rettificcate e pubblicate nuovamente in data 19.04.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente;
- 2) Del decreto di approvazione della Graduatoria adottato dalla Commissione di concorso;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, eventualmente ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali di valutazione dei titoli della ricorrente; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria; g. i verbali della Commissione esaminatrice sebbene non resi noti;

***nonché per l'accertamento***

di 1 punto aggiuntivo sui titoli di studio dichiarati in domanda dalla ricorrente ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso nonché del titolo di precedenza indicato in narrativa;

***con conseguente condanna in forma specifica***

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente assegnandole il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione ai titoli e adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

### **Premessa in fatto**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021)

Di questi 2293 , 1250 posti erano disponibili per il Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM) n. 1.250 di cui:

- n. 100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);
- n. 756 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);
- n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);
- n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Ai sensi dell'art. 2 del bando, tra gli altri requisiti, veniva previsto quale titolo per essere ammessi il solo diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Il concorso si divideva in 2 fasi: a. una prova scritta distinta per codici concorso; b. valutazione dei titoli.

La prova scritta consisteva in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e un minimo di 21 (ventuno).

Per il Profilo AMM (Qui di interesse) veniva individuata: a) una parte composta da n. 25 quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione; Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di diritto dell'Unione europea; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse; Conoscenza della lingua inglese; a ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti. b) una parte composta da n. 7 quesiti volti a verificare la capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti; c) una parte composta da n. 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano piu' adeguata. A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: risposta piu' efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si sarebbe intesa superata con il raggiungimento dei 21/30esimi.

In tal caso, si accedeva alla fase di valutazione titoli. Al riguardo, si specifica sin da subito che il bando, all'art. 7, prevedeva che: *“La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”*.

La Dott.ssa Giovanna Lo Turco partecipava al concorso per il Profilo AMM, dichiarando oltre al Diploma di Istruzione Secondaria di II grado quale requisito di ammissione, i seguenti titoli di studio: 1) Laurea triennale in Scienze giuridiche; 2) Laurea magistrale in Giurisprudenza; 3) Master di I livello “L'Insegnamento delle Materie giuridiche economiche negli Istituti di secondo grado”.

Come titolo preferenziale, dichiarava n. 2 figli a carico.

Alla Dott.ssa Lo Turco è, peraltro, stata riconosciuta una invalidità civile pari al 60% con diritto al collocamento mirato ex l.68/99, così come accertato nelle more del concorso (22.02.2022) dalla Commissione Medica dell'INPS, giusta domanda di accertamento del requisito di invalidità datata 30.11.2021. Tale circostanza sopravvenuta era stata segnalata tempestivamente tramite pec in data 14.07.2022 alla P.a. trattandosi di una invalidità già sussistente al momento della domanda di accertamento ma riconosciuta (e, comunque, in epoca antecedente alla fase di valutazione dei titoli).

La ricorrente risultava idonea all'esito della prova scritta con punteggio di 22,25 pt. In data 24.02.2023 venivano pubblicate sia la Graduatoria di merito includente gli idonei non vincitori (non nominativa, ma recante soltanto i bar-code dei concorsisti) che quella dei vincitori (invece nominativa) e la Dott.ssa Lo Turco, identificata con bar-code n. 0 0 0 0 0 2 6 7 7 7 0 5, prendeva atto di essersi collocata tra gli idonei non vincitori alla posizione n. 12592 con un punteggio totale di 23,5 pt., di cui, dunque, solo 1.25 punti per i titoli dichiarati in domanda. **Tanto significa che è stata valutata soltanto una delle due lauree (1 p.t.), oltre al master di I° liv. del valore di 0.25 pt, e ciononostante il bando di concorso preveda l'attribuzione di 1 punto per ogni laurea dichiarata in domanda (art. 7).**

Con istanza in autotutela del 02.03.2023, la ricorrente provvedeva tempestivamente a segnalare a mezzo pec l'errore senza, però, avere alcun riscontro.

In data 19.04.2023 è stata pubblicata la Graduatoria di merito rettificata ove la ricorrente si è ritrovata alla posizione 12769 con il medesimo punteggio. Dunque, la P.a. nel rivalutare le posizioni dei candidati concorsisti non ha tenuto conto delle istanze di parte ricorrente.

I vincitori sono 1242, mentre gli idonei sono 18998, tra cui rientra la ricorrente.

Sta per essere avviata la fase di scelta delle amministrazioni di destinazione e, a breve, verranno stipulati i contratti di lavoro, i vincitori prenderanno servizio con conseguente esaurimento dei posti disponibili e verranno avviati gli scorrimenti di graduatoria.

Pertanto, alla ricorrente non resta che impugnare la Graduatoria di concorso per come approvata e pubblicata per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

- 1. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 2. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 3. Ingiustizia grave e manifesta.**

4. **Violazione del principio della *parcondicio concursorum*.**
5. **Violazione dell'art. 51 Cost.**
6. **Violazione del principio di leale collaborazione.**
7. **Disparità di trattamento.**
8. **Violazione del principio di uguaglianza.**
9. **Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**
10. **Illegittimità derivata della Graduatoria.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale "*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*", nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione consistente nella omessa valutazione di un titolo di studio e di un titolo di precedenza.

Appare ingiusto, invero, che la Pubblica Amministrazione disattendendo le superiori disposizioni di legge nonché lo stesso bando di concorso (art. 7 comma 3), abbia assegnato soltanto 1,25 pt sui titoli dichiarati dalla ricorrente (1 laurea su due dichiarate e il master di I liv; cfr. domanda depositata in atti).

Tuttavia, stando all'interpretazione letterale del bando di concorso (art. 7) , la ricorrente per le due lauree dichiarate (Laurea triennale in scienze giuridiche + laurea magistrale in giurisprudenza) avrebbe avuto diritto non a 1 punto, bensì a 2 punti. La *lex specialis* invero prevede che: ***Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione***".

Tale omissione ha pregiudicato gravemente la ricorrente, sicché le ha impedito di collocarsi in una migliore posizione in graduatoria e, dunque, di essere assunto anche per scorrimento.

La determinazione assunta consistente nella non considerazione di una laurea quindi è affetta da illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

Eppure, nella domanda di partecipazione questi titoli sono indicati chiaramente e in modo opportuno!

Peraltro, la P.a. non consente in alcun modo di comprendere sulla base di quali presupposti giuridici abbia inteso non considerare una delle due lauree dichiarate. Dunque, il vizio di difetto assoluto di motivazione è prepotentemente presente nel caso di specie; all'uopo si rammenti che il difetto in questione si configura anche quando non è possibile “[...] ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'autorità emanante ed appaiano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta, di tal che il provvedimento che non consenta di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della P.A., nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto deve essere annullato” (cfr. ex multis T.A.R. , Roma , sez. I , 10/01/2017 , n. 301).

Il comportamento della P.a. è incomprensibile soprattutto laddove si consideri che – come noto – i bandi vanno interpretati in senso strettamente letterale e rappresentano lex specialis con cui la Pa si auto-vincola. **In altri termini, bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180). Invero, l'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto - vincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Ad essere violato è altresì il principio della leale collaborazione tra Pa e cittadino sicché alcun riscontro è stato fornito dalla P.a. all'istanza in autotutela trasmessa a mezzo pec da parte ricorrente in data 03.03.2023 (cfr. doc. in atti) , anzi, pubblicando nuove graduatorie ove la posizione della ricorrente si è abbassata ulteriormente. Eppure l'errore è evidente e grave!

E, dunque, sotto il profilo della prova di resistenza, la ricorrente avrebbe avuto diritto a 24,5 punti piuttosto che a 23,5.

Non solo: la P.a. ha omesso di considerare quale titolo di precedenza l'invalidità civile al 60% della ricorrente (cfr. Verbale della Commissione medica INPS allegato in atti) sebbene riconosciuta nelle more del concorso , e precisamente in data 22.02.2022, atteso che la domanda di accertamento era stata presentata il 30.11.2021. La P.a. ha omesso di valutare tale titolo nonostante la ricorrente abbia provveduto ad inviare tutto il necessario alla medesima (cfr. istanza del 14.07.2022) in epoca antecedente alla fase di valutazione dei titoli e, quindi, per tempo, considerato il carattere retroattivo di un simile riconoscimento. All'uopo, peraltro, non è superfluo rammentare che l'accertamento del requisito sanitario ha valore retroattivo; in tal senso, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza del 10.11.2006, n. 24037 ha chiarito che *“L'accertamento del requisito sanitario nel procedimento amministrativo non ha natura costitutiva, ma meramente ricognitiva della fattispecie attributiva del diritto”*. Dunque, la P.a. avrebbe dovuto riconoscere tale titolo di precedenza; tale omissione ha comportato la violazione dell'art. 8 del bando co.1 ove si legge che : *“A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: [...] gli invalidi e i mutilati civili;”*.

\*

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di

legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ed ancora, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intelleggibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, **l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente indicati.

### **Sull'istanza cautelare collegiale**

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento anche con riserva del punteggio, sospensione degli atti impugnati, *remand*, etc.) i posti verranno irrimediabilmente occupati.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di operato amministrativo totalmente scriteriato: sospendere gli effetti degli atti impugnati e/o l'aumento, anche con riserva, del punteggio della ricorrente le consentirebbe di ottenere una posizione più elevata in graduatoria nell'attesa dell'udienza di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta terminate le

convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti di parte ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie. Inoltre, l'invocata concessione delle misure cautelari non creerebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione resistente, in quanto non avrebbe alcun esborso aggiuntivo giacché la ricorrente è già tra gli idonei.

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati siccome la Graduatoria di interesse del ricorrente reca soltanto il bar-code personale dei concorsisti (non vi è infatti alcun altro segno identificativo) , atteso che in ogni caso si è proceduto a chiedere alla P.a. l'indicazione dei controinteressati (cfr. istanza inviata a mezzo pec il 26.04.2023) ma quest'ultima non ha inteso dare riscontro.

### **La graduatoria impugnata invero non è nominativa.**

#### **Conclusioni**

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

**In via istruttoria:** si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno e necessario, di disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute piu' adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica;

**In via cautelare:** sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame della posizione di parte ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

**Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo alla ricorrente per come sopra indicato; disporre l'aumento del punteggio totale e quindi ordinare la rettifica della graduatoria per come pubblicata e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

*Ai fini fiscali si dichiara che la ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato per redditi inferiori alla soglia di legge trattandosi di pubblico impiego.*

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 02.05.2023

Avv. Danilo GRANATA